

NUM. DOC.131/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 14 Dicembre 2005

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta straordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI FERRARESE INFELISE LAINO LUBATTI
MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: CERA e REVERDITO.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.
MODIFICAZIONI PARZIALI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.

Il Presidente TROMBOTTO di concerto con il Coordinatore della I Commissione LUBATTI, riferisce:

E' pervenuta, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, in data 23 novembre 2005 da parte della Direzione Servizi Tributarî, la richiesta di espressione di parere avente per oggetto: Regolamento per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni Parziali.

Le proposte di modifica sono le seguenti:

L'articolato relativo al Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni e precisazioni

Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei soli commi degli articoli modificati dell'attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso si sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

All'art. 10 comma 1 lett. F punto 16) viene inasprita la sanzione verso chi viola la distanza del 250 mt. dagli ingressi dei luoghi ivi indicati; prevedendo la revoca dell'atto autorizzatorio e la rimozione dell'impianto.

All'art. 14 (Determinazione delle tariffe - criteri generali) viene modificato il comma 2 lettera b), sopprimendo le parole "primo, secondo e terzo scaglione"; conseguentemente viene modificato l'Allegato "A" - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - alla lettera B), sopprimendo le parole "sulla parte eccedente mq. 5,50 e mq. 8.5" . Questa modifica consegue l'emanazione della sentenza n° 4909 del 7 marzo 2005 della Cassazione Civile, la quale chiamata ad interpretare l'applicazione dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 507/93 ha stabilito che le maggiorazioni tariffarie, legate alla maggiore o minore ampiezza della superficie pubblicitaria, vanno applicate fin dal primo metro quadrato della fascia di superficie di appartenenza. Infatti, la norma richiamata, articolando la tariffa in funzione della minore o maggiore incidenza della superficie pubblicitaria ha inteso tassare maggiormente le forme

pubblicitarie più invasive. Quanto statuito dalla sentenza sopra richiamata, pur riguardando l'applicazione dell'imposta di pubblicità, trova però applicazione anche in ambito di canone sulle iniziative pubblicitarie ai sensi dell'art. 62 comma 2 lett. d) del D.lgs. 446/97.

All'art. 17 comma 2 (Modalità e termini per il pagamento del canone) - è stato precisato che per la nuova procedura semplificata (introdotta nel 2005) il canone sulle iniziative pubblicitarie viene corrisposto calcolandolo dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici.

All'art. 20 (Commisurazione del canone per situazioni particolari) comma 1 lettera b) si è specificato che "gli eventi eccezionali" possono avere anche una natura commerciale, benché abbiano ottenuto il patrocinio della Città ed in tal caso anche per essi può venire determinato uno specifico canone.

L'art. 23 (Pubblicità abusiva - sanzione accessorie) comma 2 qualora non sia possibile la consegna al proprietario, è stato previsto, l'immediato sequestro dell'impianto pubblicitario abusivo, rimosso d'ufficio, in luogo del sequestro disposto dopo 60 giorni. Tale diversa previsione normativa oltre ad essere in linea con la procedura della L. 689/81, consente notevoli risparmi di tempi per la chiusura dell'iter amministrativo.

Ai sensi dell'art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento, il presente regolamento è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri, a tutte le Circoscrizioni.

Tutto ciò premesso,

La richiesta di parere è stata illustrata nella I^a Commissione di venerdì 2 dicembre ed è stato esaminato dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 07 dicembre 2005.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Di esprimere parere favorevole su: "Regolamento per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni Parziali".

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Acquaviva, Deiana, Infelise, Minutello, Perillo, Rastelli, Regalbuto.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama l seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 16

Voti Favorevoli n. 16

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole su: “Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni Parziali”.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
